

Decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, 27 novembre 2013 (G.U. 24 gennaio 2014)

Agevolazioni per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature da parte di PMI

Beneficiari (art. 3)

Possono beneficiare dell'agevolazione le piccole e medie imprese che alla data di presentazione della domanda:

- hanno una sede operativa in Italia e sono regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle imprese;
- sono nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non sono in liquidazione volontaria o sottoposte a procedure concorsuali;
- non sono tra i soggetti che non hanno rimborsato aiuti considerati illegali o incompatibili dalla Commissione europea;
- non si trovano in condizioni tali da risultare impresa in difficoltà così come individuata nel regolamento GBER (regolamento generale di esenzione per categoria, 800/2008/CE).

Possono beneficiare della misura anche le PMI agricole e della pesca, mentre sono escluse le imprese che operano nel settore dell'industria carboniera, delle attività finanziarie e assicurative e della fabbricazione di prodotti di imitazione o sostituzione del latte.

Caratteristiche del finanziamento (art. 4)

Per la concessione dell'agevolazione è necessaria una delibera di finanziamento di una banca o un intermediario finanziario, che abbia le seguenti caratteristiche:

- essere destinato alla realizzazione degli investimenti indicati all'art. 5;
- durata massima (comprensiva del periodo di preammortamento o di prelocazione) di 5 anni dalla data di stipula del contratto di finanziamento;
- importo compreso tra 20.000 euro e 2 milioni per ogni impresa beneficiaria, anche frazionato in più iniziative di acquisto, e copertura fino al 100% dei costi ammissibili;
- erogazione in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla stipula del contratto di finanziamento.

Il finanziamento può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia nella misura massima dell'ottanta per cento del suo ammontare. Le richieste di garanzia saranno esaminate dal Fondo di garanzia in via prioritaria.

Investimenti (art. 5)

Investimenti ammissibili

I finanziamenti devono essere destinati interamente all'acquisto, o all'acquisizione nel caso di operazioni di leasing finanziario, di:

- macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo,
- hardware, software e tecnologie digitali.

Il comma 1 dell'art. 5 specifica che sono ammissibili i beni classificabili nell'attivo dello stato patrimoniale come immobilizzazioni materiali alle voci B.II.2 (impianti e macchinari), B.II.3 (attrezzature industriali e commerciali) e B.II.4 (altri beni) dell'articolo 2424 del codice civile.

Per una più dettagliata indicazione degli investimenti ammissibili si può fare riferimento ai principi contabili nazionali. In particolare, secondo il principio contabile OIC 16 (Immobilizzazioni materiali):

- la voce "impianti e macchinari" comprende: impianti generici, ossia gli impianti non legati alla tipica attività della società (ad esempio: servizi riscaldamento e condizionamento, impianti di allarme); impianti specifici, ossia gli impianti legati alle tipiche attività produttive dell'azienda; altri impianti (ad esempio: forni e loro pertinenze); macchinari automatici e macchinari non automatici vale a dire apparati in grado di svolgere da sé (automatico) ovvero con ausilio di persone (semiautomatico) determinate operazioni;
- la voce "attrezzature industriali e commerciali" comprende: gli strumenti (con uso manuale) necessari per il funzionamento o lo svolgimento di una particolare attività o di un bene più complesso (ad esempio: attrezzi di laboratorio, equipaggiamenti e ricambi, attrezzatura commerciale e di mensa); l'attrezzatura varia, legata al processo produttivo o commerciale dell'impresa, completante la capacità funzionale di impianti e macchinari.

Non sono ammessi alle agevolazioni i costi relativi a commesse interne, le spese relative a macchinari, impianti e attrezzature usati, le spese di funzionamento, le spese relative a imposte, tasse e scorte, nonché i costi relativi al contratto di finanziamento.

Non sono inoltre ammissibili beni singoli di importo inferiore a 500 euro (al netto dell'IVA).

Destinazione degli investimenti

Gli investimenti, ovunque localizzati nel territorio nazionale, possono essere destinati a:

- strutture produttive già esistenti (ampliamento dell'unità produttiva, diversificazione dello stabilimento, cambiamento sostanziale del processo di produzione complessivo);
- strutture produttive da impiantare;
- acquisizione degli attivi direttamente connessi ad una unità produttiva, nel caso in cui l'unità produttiva sia stata chiusa o sarebbe stata chiusa qualora non fosse stata acquisita e gli attivi vengano acquistati da un investitore indipendente.

Avvio e conclusione degli investimenti

L'avvio degli investimenti deve avvenire successivamente alla data della domanda di accesso ai contributi; la data di avvio corrisponde alla data del primo titolo di spesa ammissibile.

La conclusione degli investimenti deve avvenire entro il periodo di preammortamento o di prelocazione, della durata massima di dodici mesi dalla data di stipula del finanziamento; la data di conclusione corrisponde alla data dell'ultimo titolo di spesa o, nel caso di leasing, la data di consegna del bene.

Operazioni in leasing

Il costo ammesso è quello fatturato dal fornitore dei beni all'intermediario finanziario. Per poter beneficiare delle agevolazioni, l'impresa locataria deve esercitare l'opzione di acquisto al momento della stipula del contratto di leasing.

Limitazioni settoriali

Settore trasporti: sono ammesse le spese relative all'acquisto di mezzi e attrezzature di trasporto sostenute da imprese che esercitano attività diverse dal trasporto merci su strada e dal trasporto aereo.

Settore agricolo: gli investimenti nelle imprese agricole devono perseguire gli obiettivi previsti dal regolamento sugli aiuti di Stato nel settore agricolo (regolamento 1857/2006/CE): riduzione dei costi di produzione; miglioramento e riconversione della produzione; miglioramento della qualità; tutela e miglioramento dell'ambiente naturale o delle condizioni di igiene o del benessere degli animali. Non sono ammissibili gli investimenti di mera sostituzione.

Settore pesca e acquacoltura: si applicano le limitazioni e le condizioni previste dal regolamento sugli aiuti di Stato (regolamento 736/2008/CE).

Non sono ammessi investimenti connessi all'esportazione e ad interventi che comportano l'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti di importazione così come previsto dall'art. 1, comma 2, del regolamento GBER.

Agevolazioni concedibili (art. 6)

L'agevolazione consiste in un contributo in conto interessi erogato dal Ministero dello sviluppo economico.

L'ammontare del contributo è pari agli interessi calcolati sull'importo di un finanziamento di 5 anni ad un tasso del 2,75% ed è concesso nei limiti fissati dai regolamenti sugli aiuti di stato (le modalità tecniche di calcolo dell'aiuto verranno rese note nella circolare del MISE).

Le agevolazioni verranno erogate nei limiti delle disponibilità finanziarie; l'esaurimento delle risorse verrà comunicato dal MISE con un avviso pubblicato nella gazzetta Ufficiale.

Cumulo delle agevolazioni (art. 7)

Il contributo in conto interessi è cumulabile con altre agevolazioni pubbliche concesse per le medesime spese, incluse quelle concesse a titolo de minimis (regolamento n. 1998/2006 CE) a condizione che tale cumulo non determini il superamento delle intensità massime previste dal regolamento GBER.

In caso di superamento dell'intensità massima prevista dai regolamenti comunitari, il Ministero provvede a ricalcolare il contributo nei limiti consentiti.

Presentazione della domanda e procedure per la concessione del contributo (art. 8)

Le modalità per la presentazione della domanda e la concessione del contributo si articolano in diverse fasi che prevedono un complesso scambio di richieste e comunicazioni tra

banca/intermediario finanziario, CDP e Ministero. Uno schema della procedura per la concessione del contributo è riportato nella tabella che segue.

<p>Richiesta di finanziamento e domanda di accesso al contributo da parte delle imprese</p>	<p>L'impresa presenta alla banca o all'intermediario finanziario: la richiesta di finanziamento, la domanda di accesso al contributo, la documentazione indicata dal MISE, la dichiarazione rappresentante legale (o di un suo procuratore speciale) che attesta il possesso dei requisiti per l'ammissione all'agevolazione e la conformità degli investimenti alle caratteristiche indicate dal decreto. In caso di dichiarazioni incomplete e in assenza, anche parziale, dei documenti e delle informazioni richieste la domanda viene respinta.</p>	<p>entro il 31 dicembre 2016</p>
<p>Richiesta di provvista a CDP da parte di banche o intermediari finanziari</p>	<p>La banca o l'intermediario finanziario - verificata la regolarità formale, la completezza della documentazione e i requisiti dimensionali – richiede a CDP di verificare la disponibilità della provvista, indicando l'ammontare, la durata e il profilo di rimborso dell'operazione in corso di delibera</p>	<p>una volta al mese</p>
<p>Prenotazione della provvista da parte di CDP e richiesta di prenotazione del contributo al MISE</p>	<p>Verificata la disponibilità del plafond e il rispetto dei limiti di utilizzo (che si stanno definendo nella convenzione tra ABI, MISE e CDP), CDP prenota la provvista richiesta da ciascuna banca o intermediario e a sua volta richiede al Ministero la prenotazione delle risorse per l'erogazione del contributo.</p>	<p>entro cinque giorni dal termine di ricezione mensile</p>
<p>Risposta del MISE a CDP</p>	<p>Il Ministero risponde a CDP indicando l'avvenuta prenotazione, parziale o totale, dei contributi. Le richieste di prenotazione sono soddisfatte seguendo l'ordine temporale di presentazione ed entro i limiti disponibili. Nel caso in cui le risorse residue siano insufficienti, l'assegnazione è parziale e la disponibilità è utilizzata in modo proporzionale al fabbisogno di ciascuna delle operazioni.</p>	<p>entro i successivi cinque giorni</p>
<p>Comunicazione di CPD alla banca o intermediario finanziario</p>	<p>CDP comunica alla banca o all'intermediario finanziario la disponibilità delle risorse erariali e della provvista</p>	<p>entro i successivi cinque giorni dalla ricezione della risposta del Ministero</p>
<p>Adozione delibera di finanziamento</p>	<p>La banca o l'intermediario finanziario adotta la delibera di finanziamento. Il decreto sottolinea che la discrezionalità della banca o dell'intermediario finanziario che, in funzione del merito di credito dell'azienda, ha facoltà deliberare l'erogazione di un importo inferiore alla richiesta dell'impresa ed eventualmente rideterminarne la durata e/o il profilo di rimborso.</p>	<p>entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di ricezione della comunicazione di CDP</p>
<p>Trasmissione dalla banca o intermediario finanziario a CDP e al MISE</p>	<p>La banca o l'intermediario finanziario trasmette:</p> <ul style="list-style-type: none"> - a CDP la proposta di contratto e la richiesta di utilizzo della provvista - al Ministero l'elenco dei finanziamenti deliberati, con indicazione dei relativi investimenti e dei dati identificativi dell'impresa beneficiaria, dell'importo, della durata e del profilo di rimborso del finanziamento, allegando la documentazione fornita dall'impresa. 	<p>entro dieci giorni dal termine precedente</p>

Concessione del contributo (art. 9)

Il Ministero, entro trenta giorni dalla ricezione dell'elenco dei finanziamenti deliberati da ciascuna banca o intermediario finanziario, adotta il provvedimento di concessione delle agevolazioni e lo trasmette alla PMI e alla banca o all'intermediario finanziario.

Il contratto di finanziamento viene stipulato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo a quello di erogazione della provvista da parte di CDP alla banca o all'intermediario finanziario. Superato questo termine, l'agevolazione concessa decade.

Erogazione delle agevolazioni (art. 10)

Il contributo viene erogato in quote annuali.

L'erogazione è subordinata a tre condizioni:

1. completamento dell'investimento nei termini precedentemente indicati (art. 5), completamento che viene attestato dall'impresa al Ministero, entro sessanta giorni dalla data di conclusione dell'investimento, con una specifica dichiarazione
2. rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del piano di rimborso previsto dal finanziamento;
3. presentazione al Ministero della documentazione che verrà indicata nella circolare del MISE in corso di definizione.

L'erogazione del contributo viene sospesa qualora la banca o l'intermediario finanziario comunichi il mancato rispetto dei termini di rimborso del finanziamento e nei casi in cui ci sia un provvedimento di revoca.

Se l'investimento effettivamente sostenuto risulti inferiore al finanziamento erogato, il Ministero ridetermina le agevolazioni calcolate all'atto della concessione del contributo.

Infine, ai fini della validità delle fatture, l'impresa deve riportare su ogni originale - con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un apposito timbro - la dicitura «Spesa di eurorealizzata con il concorso delle provvidenze previste dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69». L'assenza di tale dicitura determina la revoca della quota corrispondente di agevolazione. Fatture, documenti e dichiarazioni vanno conservati dall'impresa beneficiaria per dieci anni dalla data di concessione delle agevolazioni.

Monitoraggio, controlli e ispezioni (art. 11)

Il decreto prevede che in ogni fase del procedimento il Ministero possa effettuare o disporre appositi controlli per verificare che l'agevolazione sia utilizzata correttamente

L'eventuale perdita dei requisiti deve essere tempestivamente comunicata dall'impresa beneficiaria al Ministero (e per conoscenza alla banca o all'intermediario finanziario).

Revoche (art. 12)

Il decreto prevede anche la revoca totale o parziale del contributo nei casi in cui sia accertato che l'impresa abbia reso dichiarazioni mendaci o esibito atti falsi o sia accertata l'assenza dei requisiti di ammissibilità all'atto di presentazione della domanda.

La revoca è prevista anche nel caso in cui gli investimenti realizzati non siano conformi ai requisiti indicati all'art. 5 e quando i beni finanziati siano alienati, ceduti o distratti dall'uso produttivo previsto nei tre anni successivi alla data di completamento dell'investimento.

Inoltre è prevista la revoca se l'impresa è stata dichiarata fallita prima che siano trascorsi tre anni dalla data di completamento dell'investimento; se l'impresa non consente lo svolgimento dei controlli o emerge che abbia fruito di agevolazioni pubbliche concesse per i medesimi beni e per le medesime spese oltre i limiti delle intensità massime.

Infine, l'agevolazione è revocata in caso di risoluzione o decadenza del contratto di finanziamento (ma non nel caso di rimborso anticipato o di riscatto anticipato del bene in leasing).